2.2.1/207

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA.
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITÀ
IL RESPONSABILE

SONIA CIOFFI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0319658 del 23/12/2013 Prot. 0052099-27/12/2013-ALRER

OGGETTO 4921

Al Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa



OGGETTO: Iscrizione argomenti all'o.d.g. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2059 del 23 dicembre 2013

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE".

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

II Responsabile del Servizio Dottissa Sonia Qiotti Progr.Num. 2059/2013

8) Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 del mese di dicembre dell' anno 2013 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA la Giunta regionale con l'intervento del Signori:

1) Errani Vasco
2) Saliera Simonetta
3) Bianchi Patrizio
4) Lusenti Carlo
5) Marzocchi Teresa
6) Melucci Maurizio
7) Mezzetti Massimo
Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

9) Rabboni Tiberio Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE".

Cod.documento GPG/2013/1744

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assemblea Legislativa
Servizio Segreteria Assemblea Legislativa
Oggetto n. 4921
Prot. n. 52099 dll 2712 2013
Comm. ass.re refer. I Guil
IL RESPONSABILE

Assessore

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1744

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visti gli artt. 50 e 51 dello Statuto della Regione;

Rilevata l'opportunità di adeguare l'ordinamento regionale al contenuto di cui all'art. 3 commi 4, 5, 6 e 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Esaminata la proposta elaborata dal Servizio regionale competente;

Ritenuto pertanto necessario proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale recante "Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive" ai sensi dell'art. 49 e segg. dello statuto regionale;

Dato atto che la relazione illustrativa viene approvata unitamente al progetto di legge e allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente Assessore Europa, Bilancio, Cooperazione con il sistema delle autonomie, regolazione dei servizi pubblici, semplificazione e

trasparenza, politiche per la sicurezza Simonetta Saliera A voti unanimi e palesi

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accluso progetto di legge recante "Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive", nel testo allegato costituito da n. 5 articoli, preceduto dalla relativa relazione illustrativa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- b) di presentare all'Assemblea Legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale.

Relazione al progetto di legge regionale "Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive"

Il presente progetto di legge adegua l'ordinamento regionale al contenuto di alcune disposizioni dell'art. 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed il particolare i commi 4, 5, 6 e 9 che per le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale costituiscono mere disposizioni di principio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare le disposizioni dell'art. 3 sopracitate fanno riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad immobili ad uso istituzionale stipulati oggetto amministrazioni centrali dello Stato nonché dalle autorità indipendenti. La norma dispone una riduzione imperativa dei canoni di locazione in questione a decorrere dal 1° gennaio nella misura del 15% del canone attualmente corrisposto. Inoltre la prevista riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo il diritto del locatore di recedere dal contratto. La riduzione del 15% sul canone di locazione congruito si applica anche ai contratti di locazione passiva di nuova stipulazione.

La norma in esame contiene disposizioni anche per i rinnovi dei rapporti di locazione, consentendoli a condizione che sussista la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per i pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto locazione е condizione a della permanenza per amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative che rapportate ai fabbisogni espressi nei piani razionalizzazione, che le predette amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Difettando le richiamate condizioni, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza e le amministrazioni sono chiamate a individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'erario.

Altre disposizioni riguardano la razionalizzazione degli spazi. Il comma 9 dell'articolo 3 impone alle amministrazioni

in questione di perseguire l'obiettivo della ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando questi ultimi alle effettive esigenze funzionali degli uffici ed alle risorse umane impiegate. A tal fine la stessa norma prevede quale parametro di riferimento uno spazio tra 20 e 25 metri Saranno quindi necessari appositi quadrati per addetto. piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio rispetto del parametro soprarichiamato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, in sede di predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, le amministrazioni dovranno comunque considerare i già previsti meccanismi di riduzione dei rispettivi assetti organizzativi, ivi compresi quelli ulteriori recati dagli interventi in materia di spending review. Anche questo gruppo di disposizioni costituisce principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

Il presente progetto di legge è composto da 5 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della Legge regionale che si applica ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'Amministrazione Regionale stessa per proprio uso o ad uso di Istituti o Agenzie regionali. L'Azienda Regionale per la prevenzione e l'ambiente applica le disposizioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

L'articolo 2 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione automatica dei canoni di locazione passiva del 15% di quanto attualmente corrisposto. Per i contratti scaduti o rinnovati anteriormente a tale data ma successivamente all'entrata in vigore della legge regionale la diminuzione di cui sopra si applica con decorrenza dalla data di scadenza o del rinnovo contrattuale. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

Il rinnovo del rapporto di locazione e consentito solo in presenza delle disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni di locazione e della permanenza della esigenza allocativa espressa nei piani di razionalizzazione, in mancanza di tali condizioni i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza.

In tal caso l'Amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative ed economicamente più vantaggiose.

Per gli immobili per i quali il locatore abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza la Regione ricerca soluzioni allocative alternative e meno onerose, nelle more di darà continuità ai contratti in essere previa autorizzazione della Giunta Regionale.

Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15% sul canone valutato congruo dal Servizio regionale competente.

L'articolo 3 prevede la predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle Legge Regionale.

Il piano tiene conto degli standard di riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato e ha valenza triennale.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finali e transitorie facendo salvi i contratti per i quali si sia già ottenuto, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2013 un adeguamento volontario da parte dei locatori alla riduzione del 15% del canone di locazione, mentre per quello che riguarda i contratti per i quali la riduzione volontaria sia stata inferiore al 15% si prevede una ulteriore detrazione automatica per raggiungere tale percentuale.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore.

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

"Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive"

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

- 1. Con la presente legge, ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in conformità alle disposizioni di principio contenute nell'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Emilia-Romagna detta disposizioni per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'amministrazione regionale.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), dall'Agenzia regionale di Protezione civile.
- 3. L'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) applica le disposizioni della presente legge con le proprie strutture e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Articolo 2

(Riduzione dei costi per locazioni passive)

1. Nei contratti di locazione passiva di cui all'articolo 1, i canoni di locazione sono ridotti della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i contratti scaduti o rinnovati anteriormente a tale data, ma successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione di cui al periodo precedente si applica con decorrenza dalla data di scadenza o rinnovo contrattuale.

- 2. In coerenza con le disposizioni di principio richiamate all'articolo 1, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
- 3. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
 - b) permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge.
- 4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3 i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall'amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative e economicamente più vantaggiose nel rispetto delle predette condizioni
- 5. Per gli immobili per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto al comma 2, la Regione ricerca soluzioni allocative alternative e complessivamente meno onerose per l'amministrazione regionale. Nelle more l'amministrazione dà continuità ai contratti in essere, previa autorizzazione della Giunta Regionale alla prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile dopo la scadenza.
- 6. Per i contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15% sul canone valutato congruo dal Servizio regionale competente in materia di Demanio e Patrimonio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Articolo 3

(Piani di razionalizzazione)

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione Generale competente in materia di Demanio e Patrimonio predispone il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tenuto conto degli standard di riferimento previsti per le Amministrazioni dello Stato. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato con cadenza triennale.
- 2. Nella predisposizione dei piani di razionalizzazione si dovrà tenere conto, altresì, delle componenti costruttive degli edifici al fine di garantire un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienicosanitarie nonchè delle norme in materia di edilizia, di sicurezza, di barriere architettoniche e sismiche.

Articolo 4

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Alla data del 1º gennaio 2015 sono fatti salvi, senza ulteriori decurtazioni, i contratti di locazione passiva rinnovati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, i cui canoni abbiano già subito la riduzione della misura del 15% in coerenza con l'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 95 del 2012.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1744

data 08/11/2013

IN FEDE

Onelio Rignatti
Luello Housh

omissis	
L'assessore Segretario:	Muzzarelli Gian Carlo
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	

Il Responsabile del Servizio

Segreteria è AA.GG. della Giunta Affari Genetali della Presidenza Pari Opportunita'